



IL TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona dei magistrati:

1) dott. Bruno Casciarri	presidente
2) dott. ssa Clarice Di Tullio	giudice
3) dott.ssa Francesca Vortali	giudice rel.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O D I A M M I S S I O N E

alla procedura di concordato preventivo

VISTO

il ricorso presentato in data 4/01/21 con cui la società **LEGGENDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, in persona del legale rappresentante Tito Berna, con sede legale in Roma, via Emanuele Gianturco n° 11 e sede effettiva in Ponte di Piave, via delle Industrie n° 19, cod. fisc. 02079410268, ha proposto ricorso per ammissione a concordato preventivo, depositando la proposta ed il piano, nonché l'attestazione e la documentazione di cui all'art. 161 l.f.;

esaminata l'integrazione ex art. 162 l.f. depositata in data 11/02/21 e l'ulteriore documentazione prodotta in data 19/02/21;

dato atto che non pendono istanze di fallimento,

rilevato che il ricorso è stato comunicato al p.m.;

sentita la relazione del giudice relatore;

rilevato che la proposta prevede la soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione di tutti i cespiti immobiliari, degli *assets* e dei diritti che costituiscono l'attivo della società, nonché con l'apporto di finanza esterna per l'importo di € 1.100.000,00;

considerato che l'attivo stimato ammonta ad € 10.174.983,00, con il quale è previsto il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati nei limiti di cui all'art. 160, comma 2, l.f., nonché il pagamento in misura non inferiore al 20 % dei crediti chirografari *ab origine* o degradati;

rilevato che il termine finale previsto per la completa realizzazione del concordato è di 24 mesi dall'omologa del concordato;

ritenuto che dalla situazione patrimoniale prodotta, risulta la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art.1 lf;

ritenuto che ricorrono le condizioni tutte prescritte dall'art.160 comma 1, l.f.;

ritenuto che l'impresa versa in stato di insolvenza, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come può desumersi dai dati di cui al piano di concordato, dalla proposta e dall'istanza di ammissione alla procedura;

verificata la completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 161 L.F. comprendente la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché la relazione giurata di cui all'art. 160, comma 2, l.f. ;

dato atto che, a seguito della richiesta di chiarimenti, sono stati superati i rilievi del tribunale, avendo la ricorrente in particolare

- depositato atto integrativo sottoscritto da Stefanel Giuseppe, con il quale veniva differita al 31/12/2026 la data di avveramento della condizione sospensiva dell'offerta irrevocabile di finanza esterna, rappresentata dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo;
- fornito informazioni in ordine alle operazioni finanziarie infragruppo;
- dato conto della modifica degli accordi intercorsi con BNPLS, con modifica delle tempistiche previste dalla transazione e loro allineamento alla durata del concordato;
- chiarito che gli importi in rango chirografario *ab origine* trattati nella sezione debiti tributari sono riferiti a sanzioni per il mancato pagamento di IMU e TASI, tributi di competenza degli enti locali ed estranei all'ambito di applicazione della disciplina in materia di transazione fiscale;
- eliminato, mediante ricorso a finanza esterna, la discrepanza tra l'ammontare del fondo spese stabilito nella procedura prenotativa r.g. 13/19 ed il maggior importo liquidato ai commissari,

ritenuta, pertanto, l'ammissibilità della proposta come formulata;

ritenuto di fissare il limite di € 30.000,00 al di sotto del quale non è richiesta l'autorizzazione per il compimento di atti di cui all'art. 167 co 2 l. fall.,

ritenuto che, ai fini del versamento ex art. 163 n. 4 l. fall., vanno tenute in considerazione anche le probabili spese per le perizie e gli altri controlli e verifiche di competenza dell'organo commissariale,

P. Q. M.

- a) visti gli artt. 160, 163 e 186 bis della legge fallimentare, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di LEGGENDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede legale in Roma e sede effettiva in Ponte di Piave (TV);
- b) nomina quale giudice delegato alla procedura la dott.ssa Francesca Vortali;
- c) nomina quali commissari giudiziali il dott. Sante Casonato, l'avv. Danilo Galletti ed il dott. Piergiorgio Cecchini;
- d) ordina la convocazione dei creditori per il giorno **3/06/2021** alle ore 14,30, avanti al giudice delegato nel tribunale di Treviso, I piano aula D;
- e) dispone che i commissari giudiziali, entro 15 giorni, provvedano a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza, copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (che essi dovranno entro dieci giorni dalla nomina comunicare al registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi;
- f) dispone che i commissari depositino la relazione ex art. 172 l.f. in cancelleria entro il **termine di 45 giorni prima dell'adunanza** comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del processo civile telematico;
- g) stabilisce:
- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi ai sensi dell'art. 163, secondo comma n. 4) l.f. la somma di € 160.000,00 a copertura parziale delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento su conto corrente intestato alla procedura, da aprirsi presso Banca Intesa San Paolo spa;
 - che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f.;
- h) fissa il limite di € 30.000,00 al di sotto del quale non è richiesta l'autorizzazione per il compimento di atti di cui all'art. 167 co 2 L. Fall.;
- i) ordina alla società ricorrente di consegnare ai commissari giudiziali entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

I commissari giudiziali sono tenuti ad utilizzare, per la gestione della procedura, gli strumenti informatici stabiliti dal tribunale (Zucchetti software giuridico).

Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 23/02/2021

Il presidente

dott. Bruno Casciarri

Il giudice relatore

dott.ssa Francesca Vortali